



AMBIENTHESIS S.p.A.

Sede legale in Segrate (MI) – Via Cassanese n. 45
Capitale Sociale Euro 80.704.000,00= interamente versato
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 10190370154
Partita IVA: 02248000248
Numero R.E.A. MI - 1415152

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI IN SEDE ORDINARIA E STRAORDINARIA

27 Aprile 2022 alle ore 17.00 in prima convocazione

29 Aprile 2022 alle ore 17.00 in seconda convocazione

mediante mezzi di telecomunicazione

Relazione del Consiglio di Amministrazione
sulle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea

PARTE STRAORDINARIA

PUNTO 1

Variatione della denominazione sociale e conseguente modifica dell'art. 1 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

si illustra nel seguito la proposta di modifica dello Statuto sociale di Ambienthesis S.p.A. di cui si propone l'adozione, nonché le relative motivazioni, presentando, in forma comparativa, il testo del vigente articolo dello Statuto sociale e, in grassetto nella colonna adiacente, la proposta di modifica che si intende apportare.

Proposta e motivazione della modifica dello Statuto sociale.

La proposta di modifica ha ad oggetto la variazione della denominazione sociale da "Ambienthesis S.p.A." a "Greenthesis S.p.A."

La proposta di *rebranding* della Società è funzionale a marcare l'ambizioso processo di crescita e sviluppo avviato con l'esecuzione dell'operazione straordinaria approvata dall'Assemblea degli Azionisti lo scorso 20 dicembre 2021 finalizzata a trasformare la Società nel principale *pure player* indipendente quotato in Italia specializzato nell'ambito della gestione integrata del ciclo dei rifiuti secondo una logica improntata all'economia circolare ed alla sostenibilità ambientale.

Testo vigente	Testo proposto
Articolo 1	Articolo 1
La società è denominata: AMBIENTHESIS S.p.A.	La società è denominata: GREENTHESIS S.p.A.

Valutazione sulla ricorrenza del diritto di recesso.

La proposta di modifica dell'art. 1 dello Statuto sociale di cui alla presente Relazione non comporta l'insorgere del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del codice civile in capo agli Azionisti della Società che non avranno concorso alla deliberazione oggetto della presente Relazione.

Proposta di delibera.

Alla luce di quanto sopra esposto, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

“L'Assemblea Straordinaria dei Soci, esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi formulata

delibera

- *di modificare l'art. 1 dello Statuto sociale che assumerà, pertanto, la seguente formulazione:
“Art. 1)
La società è denominata: GREENTHESIS S.p.A.”.*
- *di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e con facoltà di subdelega - ogni più ampio potere per dare esecuzione a quanto deliberato, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i seguenti poteri: (i) adempiere ad ogni formalità necessaria affinché l'adottata deliberazione sia iscritta nel registro delle imprese, accettando ed introducendo nella medesima le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti; (ii) acconsentire, una volta divenuto efficace il cambio di denominazione, al trasferimento di intestazione e alla voltura di ogni attività, beni mobili iscritti in pubblici registri, beni immobili, titoli pubblici e privati, diritti, cauzioni e crediti verso lo Stato e altri enti pubblici o privati, richiedendo e ricevendo dichiarazioni di qualsiasi specie con esonero per i competenti uffici da ogni responsabilità al riguardo, sottoscrivendo eventuali atti integrativi e/ o modificativi; (iii) compiere, in genere, tutto quanto necessario o anche solo opportuno per la completa esecuzione e pubblicità della deliberazione stessa, ivi comprese quelle nei confronti di qualsiasi Autorità competente (inclusa Borsa Italiana S.p.A.), adottando modalità e tempistiche coerenti con quanto deciso in ordine alla decorrenza degli effetti del cambio di denominazione sociale, con espresso mandato per dare corso, verificatasi la condizione di cui sopra, alle relative formalità pubblicitarie presso il competente ufficio del registro delle imprese”.*

PUNTO 2

Modifiche agli artt. 8, 21 e 26 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

si illustrano nel seguito le proposte di modifica dello Statuto sociale di Ambienthesis S.p.A. di cui si propone l'adozione, nonché le relative motivazioni, presentando, in forma comparativa, il testo dei vigenti articoli dello Statuto sociale e, in grassetto nella colonna adiacente, le corrispondenti proposte di modifica che si intendono apportare.

Proposta e motivazione delle modifiche dello Statuto sociale.

Le proposte di modifica sono finalizzate a: (i) prevedere la possibilità che l'Assemblea possa tenersi anche unicamente con mezzi di telecomunicazione senza indicazione del luogo di convocazione, se previsto nel relativo avviso di convocazione e con le modalità ivi indicate ai fini dell'intervento e della partecipazione, nel rispetto della normativa primaria e regolamentare *pro tempore* vigente, e modificare conseguentemente l'articolo 8 dello Statuto sociale; e (ii) eliminare l'obbligo che, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, il Presidente e il Segretario debbano trovarsi nel medesimo luogo e modificare conseguentemente gli articoli 21 e 26 dello Statuto sociale.

1) Modifica all'articolo 8

Alla luce dell'esperienza maturata con le riunioni degli organi sociali nel contesto emergenziale, e avuto altresì riguardo alle massime del Consiglio Notarile di Milano n. 187 e 200, a salvaguardia e tutela dei diritti di tutti gli Azionisti, laddove consentito dalla normativa *pro tempore* applicabile e sulla base delle prassi e modalità tecniche che si potranno sviluppare sul mercato, si propone di modificare l'articolo 8 dello Statuto sociale al fine di prevedere la possibilità che l'Assemblea possa tenersi anche unicamente con mezzi di telecomunicazione senza indicazione del luogo di convocazione, se previsto nell'avviso di convocazione e con le modalità ivi indicate ai fini dell'intervento e della partecipazione, nel rispetto della normativa primaria e regolamentare *pro tempore* vigente.

Al riguardo si precisa che la Società intende prevedere, ove le condizioni emergenziali e sanitarie lo consentano, che le Assemblee si tengano, di regola, con la presenza di persona dei propri Azionisti ovvero, ove possibile, anche con modalità c.d. "ibride" (in presenza e con mezzi di comunicazione

a distanza). Inoltre, la Società intende altresì avere la possibilità che le Assemblee – in considerazione di fattori contingenti, da valutarsi di volta in volta – si tengano unicamente con mezzi di telecomunicazione (c.d. “*virtual-only meeting*”), ove gli sviluppi tecnologici lo consentiranno, in ogni caso continuando a garantire e tutelare la piena e attiva partecipazione di tutti gli Azionisti ai lavori assembleari in tempo reale, nel pieno rispetto della normativa e secondo quelle che saranno, di tempo in tempo, le *best practice* di mercato.

Alla luce di quanto precede, si propone, pertanto, di riformulare l’articolo 8 dello Statuto sociale come di seguito indicato:

Testo vigente	Testo proposto
Articolo 8	Articolo 8
L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, si riunisce nei casi e nei modi di legge, presso la sede sociale od altrove, purché in Italia.	L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, si riunisce nei casi e nei modi di legge, presso la sede sociale od altrove, purché in Italia. Se previsto nell’avviso di convocazione e con le modalità ivi indicate ai fini dell’intervento e della partecipazione, l’Assemblea potrà tenersi anche unicamente con mezzi di telecomunicazione senza indicazione del luogo di convocazione, ai sensi di legge e in conformità alla normativa anche regolamentare <i>pro tempore</i> vigente, in ogni caso garantendo e tutelando l’effettivo esercizio dei diritti di partecipazione e intervento di tutti gli Azionisti.

2) Modifica agli articoli 21 e 26

Per le medesime motivazioni sottese alla proposta di modifica dell’articolo 8, precedentemente illustrata, si propone di modificare gli articoli 21 e 26 dello Statuto sociale al fine di eliminare l’obbligo che, in occasione, rispettivamente, delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, il Presidente e il Segretario debbano trovarsi nel medesimo luogo.

Infatti, le modifiche statutarie proposte sono in linea con la prassi, già prevista dai medesimi articoli dello Statuto, di consentire lo svolgimento delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale mediante l'intervento dei partecipanti alle riunioni medesime con mezzi di comunicazione a distanza.

Alla luce di quanto precede, si propone, pertanto, di riformulare gli articoli 21 e 26 dello Statuto sociale come di seguito indicato:

Testo vigente	Testo proposto
Articolo 21	Articolo 21
<p>Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei membri o, in difetto di convocazione, con la presenza di tutti i suoi membri e dei sindaci effettivi. Le deliberazioni si prendono con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. È ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di collegamento audiovisivo, di videoconferenza o telefonici.</p> <p>In tal caso:</p> <p>a) deve essere assicurata l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;</p> <p>b) deve essere assicurata la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione;</p> <p>c) la riunione del Consiglio di Amministrazione</p>	<p>Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei membri o, in difetto di convocazione, con la presenza di tutti i suoi membri e dei sindaci effettivi. Le deliberazioni si prendono con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. È ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo, di videoconferenza o telefonici.</p> <p>In tal caso:</p> <p>a) deve essere assicurata l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;</p> <p>b) deve essere assicurata la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione;</p> <p>c) la riunione del Consiglio di Amministrazione</p>

si considera tenuta nel luogo in cui si devono simultaneamente trovare il Presidente ed il Segretario;	si considera tenuta nel luogo in cui si devono simultaneamente trovare il Presidente ed il Segretario;
Articolo 26	Articolo 26
<p><i>(omissis)</i></p> <p>È ammessa la possibilità per i membri del Collegio Sindacale di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo, di videoconferenza, o telefonici.</p> <p>In tal caso:</p> <p>a) deve essere assicurata l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;</p> <p>b) deve essere assicurata la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione;</p> <p>c) la riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si devono simultaneamente trovare il Presidente e il Segretario.</p>	<p><i>(omissis)</i></p> <p>È ammessa la possibilità per i membri del Collegio Sindacale di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo, di videoconferenza, o telefonici.</p> <p>In tal caso:</p> <p>a) deve essere assicurata l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;</p> <p>b) deve essere assicurata la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione;</p> <p>c) la riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si devono simultaneamente trovare il Presidente e il Segretario.</p>

Valutazione sulla ricorrenza del diritto di recesso.

La proposta di modifica degli artt. 8, 21 e 26 dello Statuto sociale di cui alla presente Relazione non comporta l'insorgere del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del codice civile in capo agli Azionisti della Società che non avranno concorso alla deliberazione oggetto della presente Relazione.

Proposta di delibera.

Alla luce di quanto sopra esposto, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

“L’Assemblea Straordinaria dei Soci, esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi formulata

delibera

- *di modificare gli artt. 8, 21 e 26 dello Statuto sociale che assumeranno, pertanto, la seguente formulazione:*

“Art. 8)

L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, si riunisce nei casi e nei modi di legge, presso la sede sociale od altrove, purché in Italia. Se previsto nell’avviso di convocazione e con le modalità ivi indicate ai fini dell’intervento e della partecipazione, l’Assemblea potrà tenersi anche unicamente con mezzi di telecomunicazione senza indicazione del luogo di convocazione, ai sensi di legge e in conformità alla normativa anche regolamentare pro tempore vigente, in ogni caso garantendo e tutelando l’effettivo esercizio dei diritti di partecipazione e intervento di tutti gli Azionisti”.

“Art. 21)

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei membri o, in difetto di convocazione, con la presenza di tutti i suoi membri e dei sindaci effettivi. Le deliberazioni si prendono con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. È ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l’utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo, di videoconferenza o telefonici. In tal caso:

- a) deve essere assicurata l’individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;*
- b) deve essere assicurata la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell’esame e della deliberazione”.*

“Art. 26)

[...]

È ammessa la possibilità per i membri del Collegio Sindacale di intervenire a distanza mediante l’utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo, di videoconferenza, o telefonici.

In tal caso:

- a) deve essere assicurata l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;*
- b) deve essere assicurata la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione”.*
- *di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e con facoltà di subdelega - ogni più ampio potere per dare esecuzione a quanto deliberato, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i seguenti poteri: (i) adempiere ad ogni formalità necessaria affinché l'adottata deliberazione sia iscritta nel registro delle imprese, accettando ed introducendo nella medesima le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti; (ii) compiere, in genere, tutto quanto necessario o anche solo opportuno per la completa esecuzione e pubblicità della deliberazione stessa, ivi comprese quelle nei confronti di qualsiasi Autorità competente (inclusa Borsa Italiana S.p.A.)”.*

Segrate, 28 marzo 2022

F.to IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Dott. Giovanni Bozzetti